

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 201
del 23/07/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA PERSONALE

N° 649 del 23 luglio 2024

Oggetto: Art. 79 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 – FONDO RISORSE DECENTRATE per l'anno 2024 - COSTITUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate, regolate dagli artt. 79 e 80 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. 16 novembre 2022;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- l'art. 79, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022, stabilisce le modalità di determinazione delle risorse decentrate dell'anno 2023, disapplicando le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni;
- il comma 6 del citato articolo 79 precisa che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio*

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015 è abrogato”;

- lo stesso comma 6 dell'articolo 79 precisa che tale limite non si applica ad alcune risorse e specificatamente:
 - ✓ Art. 79, comma 1, lett. b) *“importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”;*
 - ✓ Art. 79, comma 1, lett. d) *“importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;*
 - ✓ Art. 79, comma 1-bis, *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”;*
 - ✓ Art. 79, comma 3 *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 21, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”;*
 - ✓ Altre risorse escluse dal predetto limite in base a disposizioni di legge.

RICORDATO che non concorrono al raggiungimento del limite non superabile di cui sopra le seguenti voci di costituzione del Fondo in argomento:

- ✓ Art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018: *“importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015”* (cfr. Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 19 del 25.10.2018 e art. 11 D.L. n. 135/2018);
- ✓ Art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018: *“importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali...”* (cfr. Delibera Sezione Autonomie n. 19 del 25/10/2018 e art. 11 D.L. n. 135/2018);
- ✓ Art. 67, comma 3, lett. a), del CCNL 21/05/2018: *“risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL dell'1/4/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001”* (cfr. Parere RGS n. 257831 del 18 dicembre 2018);

- ✓ Art. 67, comma 3, lett. b), del CCNL 21/05/2018: *“quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”*, cioè i cosiddetti risparmi conseguenti ai Piani di razionalizzazione della spesa dell’ente (cfr. Delibera Sezione Autonomie n. 34/2016);
- ✓ Art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018: *“risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale....”* (cfr. Delibera Sezione Autonomie n. 6/2018);
- ✓ Art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 16/11/2022: *“eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario...”*.

CONSIDERATO che, per espressa previsione normativa (ex art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022), non sono inoltre sottoposte al limite di cui al citato articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, le risorse che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022, con decorrenza dall’anno 2022, gli enti possono stanziare, ad incremento delle risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018;

ATTESO che tale somma è ripartita in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento previsto per la retribuzione di posizione e di risultato per i titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione/Posizioni Organizzative, secondo quanto riepilogato nel seguente prospetto:

Monte salari 2018	€ 1.260.362,00
0,22% del monte salari 2018	€ 2.772,80
Fondo risorse decentrate dipendenti anno 2021	€ 161.381,58
Stanziamento P.O. anno 2021	€ 69.883,37
Totale trattamento accessorio anno 2021	€ 231.264,95
Calcolo proporzione Fondo: € 161.381,58/231.264,95	0,6978
Calcolo proporzione P.O.: 69.883,37/231.264,95	0,3022
Somma da destinare al Fondo risorse decentrate	€ 1.934,86
Somma da destinare allo stanziamento P.O.	€ 837,94

RICHIAMATE altresì le recenti disposizioni normative in materia di costituzione del Fondo per le risorse decentrate, e precisamente:

- L’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in forza del quale, a partire dalla data stabilita con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- Il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. in data 27 aprile 2020), che fissa la decorrenza dell’applicabilità delle disposizioni al 20 aprile 2020 e fa salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio fosse inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall’art. 33, comma 2, del D.L.

34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei Comuni;

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa emanata in data 31/05/2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), ossia il 20/04/2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D.L. 34/2019;

VISTO il parere rilasciato dal M.E.F. - R.G.S. prot. 12454 del 15.01.2021 al Comune di Roma - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - recante "Richiesta parere su facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria", che, relativamente all'applicazione di quanto disposto dall'ultimo periodo di cui al comma 2, dell'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 e precisa i criteri di calcolo per la quantificazione dell'incremento rispetto al limite;

DATO ATTO che, ai sensi del citato parere, la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- Fondo per la contrattazione integrativa 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto;
- personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del Fondo di cui al punto precedente;

PRESO ATTO, inoltre, che nel calcolo dei dipendenti presenti occorre considerare anche i titolari di posizione organizzativa;

CONSIDERATO, quindi, che, dall'applicazione dei suddetti criteri deriva che il totale dei dipendenti presenti al 31.12.2018 è pari a 44,58, compresi i titolari di Posizione Organizzativa;

ATTESO che l'importo complessivo del trattamento accessorio da prendere in considerazione per l'anno 2018 è pari ad euro 222.800,01, compreso quello relativo alle Posizioni Organizzative;

PRESO ATTO che, quindi, il valore medio pro-capite è pari ad euro 4.997,76 per il personale dipendente derivante dalla divisione tra l'ammontare delle predette risorse e il numero di dipendenti al 31.12.2018 sopra indicato (euro 222.800,01/44,58);

RILEVATO che il presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza del numero di dipendenti rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018 e che, quindi, è necessario determinare la consistenza riferita all'anno in corso;

ATTESO che, sempre sulla base del parere del MEF – RGS Prot. n. 12454/2021, per determinare l'effettiva presenza in servizio del personale con contratto a tempo indeterminato, occorre prendere a riferimento il numero di mensilità in pagamento attraverso l'elaborazione della tabella 12 del Conto Annuale 2024 rapportando il predetto numero di mensilità ad anno intero;

DATO ATTO che tale elaborazione determina il numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 51,62 e che, quindi, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2024 rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018 pari a 44,58;

RILEVATO che, in conformità alla suddetta circolare si è proceduto al computo dell'adeguamento del limite in esame ed in particolare:

- 1) alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa), con quello del 2016;
- 2) al calcolo del personale in servizio al 31/12/2018 raffrontato con quello in servizio nel corso dell'anno 2024, dal quale si evince quanto riportato nell'allegato N. 1;
- 3) Il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato, calcolato in base ai mesi lavorati e alle ore settimanali di lavoro (tempo pieno o part-time), verificato alla data odierna, è superiore al numero dei dipendenti risultanti al 31 dicembre 2018; è quindi possibile adeguare il Fondo in aumento, sulla base di quanto previsto dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, per l'importo di € 35.184,23, come risultante dall'Allegato N. 1;

VISTO l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge n. 12/2019 che dispone: *"2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."*;

DATO ATTO che l'importo delle retribuzioni di posizione e di risultato relativo all'anno 2016 è pari a € 85.176,01;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative, approvato con Deliberazione G.C. n. 121 in data 17 maggio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 120 del 17/05/2022, successivamente modificata con deliberazione G.C. n. 144 del 31 maggio 2022 e n. 7 del 11 gennaio 2024, con la quale venne approvata la struttura organizzativa degli Uffici e dei Servizi del Comune;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 11 gennaio 2024 è stato approvato il verbale di pesatura della graduazione delle Posizioni Organizzative effettuato del Nucleo di Valutazione per l'anno 2024, depositato agli atti;

CONSIDERATO altresì:

- CHE con riferimento ai decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi Prot. n. 12223, Prot. n. 12225, Prot. n. 12226, Prot. n. 12227, Prot. n. 12229 e 12230 in data 10 giugno 2022, Prot. n. 0002209 in data 24 gennaio 2024 e Prot. n. 0002211 in data 24 gennaio 2024, nonché al verbale di pesatura di cui sopra, il valore della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarichi di elevata qualificazione ammonta, per l'anno 2024, ad € 115.637,41, di cui € 26.715,60 non soggetti al limite previsto dall'art. 23, comma, 2 del D.Lgs n. 75/2017, in applicazione dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con

modificazioni dalla legge n. 12/2019, ed € 837,94 non soggetti al limite ex art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 187 in data 23 febbraio 2024 vennero impegnate le risorse occorrenti per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato spettanti per l'anno 2024 ai Responsabili dei Servizi titolari delle posizioni organizzative ai sensi del vigente C.C.N.L. per l'importo complessivo di € 115.637,41, di cui € 92.509,93 per retribuzione di posizione ed € 23.127,48 per indennità massima di risultato;

DATO altresì ATTO che il budget stanziato per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione/Posizioni Organizzative è integrato con la somma di € 837,94 relativa a quanto previsto dal citato articolo 79, commi 3 e 5 per l'anno 2024;

VISTO il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata qualificazione, di cui all'art. 16 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 in data 27 giugno 2024, è stato autorizzato quanto segue:

- 1) l'inserimento, tra le risorse variabili del “Fondo risorse decentrate” per l'anno 2024, della somma corrispondente all'1,2% del monte salari 1997 – pari ad € 9.940,12, così come consentito dall'articolo 79, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 16 novembre 2022;
- 2) l'integrazione della parte variabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 dell'importo di € 6.356,30, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 16 novembre 2022, da destinare al conseguimento di obiettivi dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;
- 3) l'inserimento nelle disponibilità del trattamento accessorio di complessivi € 2.722,80, ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ripartendo tale somma rispettivamente tra le risorse variabili 2024 e lo stanziamento per le retribuzioni di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni (E.Q.) sulla base dei rispettivi stanziamenti relativi all'anno 2021;

CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 in data 20 settembre 2018 venne istituito il servizio di pronta reperibilità per l'erogazione dei servizi urgenti inerenti alla redazione degli atti dello Stato Civile e le autorizzazioni al trasporto delle salme e ai seppellimenti, da prestarsi da parte del personale assegnato ai Servizi dello Stato Civile, secondo criteri di turnazione per la durata di ore quattro consecutive da effettuarsi nella giornata del sabato (non lavorativo) e nei giorni festivi infrasettimanali;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 in data 17 agosto 2023, ad oggetto: “Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali”;

DATO ATTO che, prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto: “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

VISTO l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nei termini riportati nel prospetto riepilogativo che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato N. 1), con riserva di

integrazioni nel corso dell'anno e a consuntivo delle risorse variabili, in particolar modo quelle di cui all'art. 79, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 16/11/2022 per quanto di competenza dell'Ente;

ATTESO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il Fondo risorse decentrate nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 in data 27/06/2023 e successiva deliberazione consiliare n. 34 in data 27/07/2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 295 in data 15/11/2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 14/12/2023;

VISTI il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n. 64 in data 14/12/2023;

RICHIAMATO il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. n. 43 del 22/02/2024;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 25/11/2019;

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

SENTITO il Servizio Finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 79 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 0002208 in data 24/01/2024 di attribuzione al Segretario Generale della responsabilità del servizio in argomento;

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 e dell'art. 97, comma 4, lett. d), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi degli artt. 79 e 80 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, nei termini riportati nel prospetto riepilogativo che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato N. 1);
- 2) di rilevare che, per le motivazioni esposte in premessa, il limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, nella somma delle

sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), previsto entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, viene adeguato nell'importo complessivo di € 259.484,24, come risultante dall'Allegato N. 2 ex articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 e s.m.i. e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato alla luce delle disposizioni ad oggi note;

3) di dare atto che:

- il Fondo è stato determinato sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;
- il finanziamento delle risorse del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura agli appositi capitoli relativi al trattamento accessorio del personale del Bilancio di previsione 2024-2026 - gestione competenza, che presentano la necessaria disponibilità;
- la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

4) di dare atto che l'ammontare del fondo 2024, così costituito, sommato alle altre spese di personale così come definite dalle disposizioni di legge, consente il rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale per l'anno 2024, come previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nel testo sostituito ed integrato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 (valore medio del triennio 2011-2013).

5) di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022.

6) di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti.

7) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
SEGRETARIO GENERALE
- dott. Giuseppe Francesco TOCCI -

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa